

## **Allegato A.1**

### **Estratto dallo Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia**

#### **Sezione III - Consiglio di Amministrazione**

##### **Art. 15 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo dell'Ateneo. Esso svolge le funzioni di indirizzo strategico e di controllo dell'attività amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. Il Consiglio di Amministrazione esprime parere obbligatorio sullo Statuto e sul Regolamento Generale di Ateneo, sul Codice etico e sulle relative modifiche, nonché esprime il proprio parere sui Regolamenti di cui all'Art. 47 nei termini ivi previsti.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera su:
  - a) il bilancio di previsione, annuale e triennale, e il conto consuntivo, su proposta del Rettore e tenuto conto del parere del Senato Accademico per le parti di sua competenza, e le variazioni al bilancio di previsione; il bilancio di previsione e il conto consuntivo vanno trasmessi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - b) i Regolamenti di sua competenza ai sensi dell'Art. 47 e le relative modifiche;
  - c) i programmi edilizi dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico;
  - d) i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, sentiti il Senato Accademico e l'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti;
  - e) la programmazione finanziaria annuale e triennale;
  - f) la programmazione annuale e triennale del personale, sentito il Senato Accademico;
  - g) le proposte di chiamata dei docenti;
  - h) le convenzioni dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico per le materie di interesse dello stesso;
  - i) la copertura finanziaria delle iniziative e attività approvate dal Senato Accademico; in caso di delibera non positiva, l'argomento viene sottoposto per il riesame al Senato Accademico;
  - l) l'attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi, Sedi, Dipartimenti, Scuole e altre strutture didattiche, di ricerca, anche interuniversitarie, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico;
  - m) l'attivazione, la modifica e la disattivazione di strutture e centri di servizio, anche interuniversitari;
  - n) i progetti e le modalità di attivazione delle federazioni e fusioni previsti dall'Art. 3 Legge 240/2010, previo parere obbligatorio del Senato Accademico;
  - o) tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera, in assenza dei rappresentanti degli studenti, in materia di sanzioni disciplinari sui docenti, secondo quanto disposto dal successivo Art. 19.

5. Il Consiglio di Amministrazione approva i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione strategica triennale, sentite le proposte e il parere obbligatorio del Senato Accademico in ordine alle priorità nella destinazione e nella ripartizione delle risorse in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica.

6. Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

- a) conferisce l'incarico di Direttore Generale e delibera in merito alla revoca e alla risoluzione del rapporto;
- b) designa i membri del Nucleo di Valutazione;
- c) approva le convenzioni e i contratti che comportino oneri o entrate per l'Università che superino una soglia determinata dal medesimo Consiglio di Amministrazione;
- d) delibera l'ammontare dell'indennità di carica del Rettore e di quelle dei soggetti di cui alla lett. m) del comma 2 dell'Art.13.

7. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Rettore. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale o da persona da lui delegata.

#### **Art. 16 - Composizione del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) il Rettore;
- b) quattro componenti esterni;
- c) un rappresentante dei docenti, anche esterno all'Ateneo;
- d) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici, anche esterno all'Ateneo;
- e) due rappresentanti eletti dagli studenti, iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di ricerca dell'Università.

Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il Prorettore vicario e il Direttore Generale.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Rettore con proprio decreto.

Le candidature dei componenti di cui al comma 1 lettere b), c), d), vengono raccolte tramite procedure ad evidenza pubblica. Esse sono vagliate per la loro rispondenza ai requisiti previsti dal successivo comma 4, da un comitato di selezione formato da un Presidente, da tre esperti interni e da tre esperti esterni all'Ateneo rappresentativi del mondo economico, sociale e culturale.

Il Comitato di selezione è nominato dal Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico sugli esperti interni ed esterni.

I componenti di cui al precedente comma 1, lettera b) sono designati dal Comitato di selezione. I componenti di cui al precedente comma 1, lettere c), d) sono scelti dal Senato Accademico tra i candidati giudicati idonei dal Comitato di selezione.

3. I componenti esterni del Consiglio di Amministrazione non possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; non possono inoltre essere studenti dell'Università Ca' Foscari Venezia.

4. Tutti i componenti, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, devono essere scelti fra:

- a) persone che abbiano maturato la loro esperienza professionale attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore pubblico o privato, ovvero che abbiano svolto funzioni dirigenziali

in amministrazioni pubbliche o private, e che siano inoltre rappresentative di realtà economiche, istituzionali, culturali e produttive del territorio;

b) personalità di alto e riconosciuto livello scientifico sul piano internazionale.

La scelta dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato è biennale, e i suoi componenti sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.

6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Rettore almeno una volta ogni tre mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dal Rettore, o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti.

### **Estratto dal Regolamento Generale dell'Università Ca' Foscari Venezia**

#### **Capo IV – Nomina del Consiglio di Amministrazione**

##### **Art. 38 – Procedura di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) il Rettore;

b) quattro componenti esterni;

c) un rappresentante dei docenti, anche esterno all'Ateneo;

d) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici, anche esterno all'Ateneo;

e) due rappresentanti eletti dagli studenti, iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di ricerca dell'Università.

2. Le candidature dei componenti di cui al comma 1 lettere b), c), d), vengono raccolte tramite procedura ad evidenza pubblica, mediante avviso da pubblicare all'albo e nel sito web dell'Ateneo entro il 15 ottobre dell'anno di scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.

3. Coloro che intendono candidarsi alla carica di Consigliere (comma 1, lettere b, c, d) devono presentare formale istanza scritta indirizzata al Rettore e allegare unitamente alla candidatura il proprio curriculum vitae.

4. Le candidature di cui al precedente comma 3 sono vagliate per la loro rispondenza ai requisiti previsti dal successivo comma 7, da un Comitato di selezione formato da un Presidente, da tre esperti interni e da tre esperti esterni all'Ateneo rappresentativi del mondo economico, sociale e culturale.

5. Il Comitato di selezione è nominato dal Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico sugli esperti interni ed esterni, entro trenta giorni dall'entrata in carica del Senato Accademico.

6. I componenti di cui al precedente comma 1, lettera b) sono designati dal Comitato di selezione entro trenta giorni dalla sua nomina.

7. I componenti di cui al precedente comma 1, lettere c), d) sono scelti dal Senato Accademico entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco dei candidati giudicati idonei dal Comitato di selezione; la scelta di tali componenti da parte del Senato Accademico deve comunque effettuarsi entro la scadenza del mandato dei Consiglieri di Amministrazione in carica e comunque nel rispetto dei termini della prorogatio. 8. I componenti esterni del Consiglio di Amministrazione

non possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; non possono inoltre essere studenti dell'Università Ca' Foscari Venezia.

9. Tutti i componenti, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, devono essere scelti fra:

a) persone che abbiano maturato la loro esperienza professionale attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore pubblico o privato, ovvero che abbiano svolto funzioni dirigenziali in amministrazioni pubbliche o private, e che siano inoltre rappresentative di realtà economiche, istituzionali, culturali e produttive del territorio;

b) personalità di alto e riconosciuto livello scientifico sul piano internazionale.

La scelta dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

10. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato è biennale a decorrere dalla proclamazione ai sensi del successivo art. 66, e i suoi componenti sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.

11. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Rettore con proprio decreto ed entrano in carica dal 1° gennaio; essi concludono il mandato il 31 dicembre del terzo anno di carica.

12. Non possono essere nominati coloro che abbiano già effettuato il secondo mandato nel Consiglio di Amministrazione, ovvero che siano rimasti in carica per più di sei anni negli ultimi nove.

13. Vigono le incompatibilità e le condizioni di decadenza dalla carica previste dall'art. 44 dello Statuto di Ateneo.